

www.expartecreditoris.it

**TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE CENTRALE CIVILE**

**ORDINANZA
artt. 669 quater, 700 c.p.c.**

Il giudice designato, Dott. Luciano Ambrosoli,

letto il ricorso ex artt. 669 bis e ss. e 700 c.p.c. con cui società chiede ordinarsi a Banca la cancellazione della segnalazione “a sofferenza” alla Centrale Rischi della Banca d’Italia eseguita il 6 agosto 2013 per importo di € 1.652.657,00;

lette la comparsa di costituzione depositata nell’interesse di Banca e le memorie depositate dalle parti nei termini autorizzati, a scioglimento della riserva,

rilevato che società ha depositato domanda di ammissione a procedura di concordato preventivo ex art. 161 L.F. in continuità aziendale e che il Tribunale di Brescia, dichiarata aperta la procedura il 26 giugno 2013, ha omologato il concordato – con previsione di soddisfacimento dei creditori chirografari nella misura del 45,28% - in data 14 maggio 2014;

rilevato che la segnalazione a sofferenza del credito di Banca è dunque avvenuta dopo l’apertura e prima dell’omologazione del concordato;

rilevato che la società ricorrente – incontestati il debito e lo stato di crisi economica e finanziaria che ha condotto alla proposta di concordato (v. doc. 4 resistente) - lamenta l’inosservanza delle istruzioni della Banca d’Italia contenute nella circolare n. 139/1991 come integrata sulla base del documento pubblicato nel novembre 2013 (all. 5 ricorrente) recepito nella comunicazione 7 febbraio 2014 (all. 6), secondo cui, in caso di concordato in bianco e di concordato con continuità aziendale, le esposizioni vanno classificate fra le partite “a incaglio” dalla data di presentazione della domanda e sino a quando non sia nota l’evoluzione dell’istanza, “salvo che: a) non ricorrano elementi obiettivi nuovi che inducano gli intermediari, nella loro responsabile autonomia, a classificare il debitore nell’ambito delle sofferenze; b) l’esposizione sia già classificata in sofferenza al momento della presentazione della domanda”;

rilevato che - fermo restando che qualora il credito sia rimborsato (anche in virtù di accordo transattivo, concordato preventivo o concordato fallimentare remissorio) la segnalazione a sofferenza va revocata e che in caso di rimborso parziale va in uguale misura ridotto l’importo della segnalazione - la doverosità della revoca o modifica della classificazione dell’esposizione non pare invece poter automaticamente discendere dalle nuove istruzioni della Banca d’Italia successive alla segnalazione legittimamente eseguita il 6 agosto 2013 in conformità con i criteri allora vigenti né dalla mera omologazione del concordato preventivo (che nel caso in esame prevede pagamento dei chirografari in misura del 45,28% nel termine di quattro anni), non essendo esclusa – fino a effettivo pagamento - autonoma valutazione della capacità della società debitrice di adempiere agli

impegni concordatari e della effettiva conseguibilità dei risultati previsti dal piano industriale 2013-2017 (e appunto con riferimento a tal genere di valutazioni negative sul risultato prospettato e sulla reale possibilità di conseguirlo l'istituto di credito ha respinto le sollecitazioni a cancellare la segnalazione a sofferenza: v. lettere 9 aprile 2014 e 14 aprile 2016, all. 7 e 11 ricorso);

rilevato che in concreto le relazioni del commissario giudiziale Dott. omissis (v. da ultimo quinta relazione semestrale al 30 settembre 2016, doc. 3 resistente: la realizzazione del piano concordatario prosegua regolarmente e si conferma il giudizio sulla capacità di realizzare i risultati ipotizzati dal piano industriale posto a fondamento della proposta concordataria; la società disponga di liquidità - € 1.036.962 al 30 settembre 2016, in aumento rispetto al semestre precedente - "idonea a consentire una regolare gestione della dinamica dei flussi finanziari connaturati all'ordinaria gestione e al rispetto degli impegni concordatari assunti"; v. anche terza e quarta relazione, all. 12 e 13 ricorso) appaiono giustificare la diversa e favorevole valutazione del ricorrente invocata a sostegno della revoca della segnalazione (e attestano invero anche pagamenti parziali ai chirografari, fra i quali Banca, che nella stessa misura impongono almeno riduzione dell'importo segnalato), e che per contro dalle stesse relazioni semestrali trae argomento la resistente per escludere, in ogni caso, il *periculum in mora* prospettato a fondamento del ricorso, essenzialmente costituito, in tesi ricorrente, dal discredito per l'immagine commerciale e dall'impossibilità di accedere al finanziamento bancario i quali concorrono "a mettere a repentaglio la possibilità di dare esecuzione al piano mediante la continuazione dell'attività di impresa ... per effetto della segnalazione a sofferenza la società si è vista negare l'accesso al credito. Tanto si evince agevolmente dalla comunicazione con la quale la Banca (all. 15) ha motivato la mancata concessione di un finanziamento, con le informazioni sul merito creditizio che, come è noto, sono attinte anche dalla Centrale rischi";

rilevato al riguardo che le relazioni semestrali del commissario giudiziale attestano infatti che le disponibilità di liquidi della società sono tuttora pienamente idonee ad assicurare l'ordinaria gestione, l'attuazione del piano industriale e l'osservanza degli impegni assunti (in linea del resto con l'originario piano industriale posto a fondamento della domanda di concordato, nel quale si precisava che i modesti importi considerati per oneri finanziari si giustificavano in quanto a partire dal 2013 società non avrebbe presumibilmente fatto ricorso al credito bancario, salvo probabile ricorso al factoring nell'ultimo periodo, una volta azzerati i debiti verso le banche: v. proposta di concordato, doc. 4 resistente, pag. 25), e che dunque né la segnalazione a sofferenza Banca risalente ad agosto 2013 né il diniego del finanziamento comunicato da Banca il 24 luglio 2015 (doc. 15 ricorrente) hanno in alcun modo messo a rischio l'esecuzione del piano concordatario (che nuovo accesso al credito bancario non prevedeva) e la prosecuzione dell'attività di impresa a tutto il 2016, e che nessun fatto più recente viene dedotto a fondamento del temuto imminente e irreparabile pregiudizio a scongiurare il quale si invoca provvedimento in via urgente;

ritenuto che, sufficiente invero quanto esposto ad escludere il *periculum in mora*, va anche osservato che, come evidenziato dalla banca resistente, è pure vero che Banca non motivò il rifiuto con specifico ed esclusivo riferimento alle segnalazioni a sofferenza né tanto meno con riguardo a quella di Banca, ma con motivazione più in generale riferita agli indici del merito creditizio fra i quali le informazioni delle banche dati (v. doc. 15), e che società era ed è (oltre che in concordato preventivo con ampia esposizione verso banche anche al chirografo) segnalata a sofferenza anche da Banca (che ha frattanto comunicato intenzione di procedere a rettifica: doc. 17 ricorrente prodotto il 17 gennaio 2017) e da Banca (verso la quale è stato frattanto proposto, come dedotto a

Ordinanza, Tribunale di Brescia, Dott. Luciano Ambrosoli, 23 febbraio 2017

verbale da società separato ricorso ex art. 700 c.p.c.), e che pertanto, a fronte di indici plurimi di precario merito creditizio, è pure incerta l'idoneità dell'ordine richiesto a escludere gli evocati effetti della segnalazione;

ritenuto perciò che difetti pericolo di pregiudizio imminente e irreparabile in relazione ai fatti prospettati;

ritenuto che ricorrano tuttavia, nella descritta situazione di regolare esecuzione del piano concordatario e di parziale rientro avvenuto, giusti motivi di compensazione delle spese del procedimento

P.Q.M.

Visto l'art.700 c.p.c.,

- Rigetta il ricorso proposto nell'interesse di società;
- Compensa le spese del procedimento.

Si comunichi

Brescia, 23 febbraio 2017

Il giudice

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*